



COMUNE DI GROTTAMMARE

63013

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

P. IVA 00403440449 * Tel. 0735 - 7391 * Fax 0735 -
735077

C:\Documenti\Commercio\Ordinanze\Ordinanza n.40-2003 Orari P.E. con modifiche.doc

Servizio Attività Produttive

prot.n.6101

del 02.04.2003

ORDINANZA N° 40 del 02.04.2003

Oggetto: *Orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*

IL SINDACO

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 01/06/1971, n° 425;

Vista la Legge 25/08/1991, n° 287;

Vista la Legge Regione Marche 05/04/1994, n° 12;

Vista la Legge 29/03/2001, n° 135;

Visto il Decr. Leg.vo 267/2000

Richiamato il provvedimento sindacale n° 5 del 07 marzo 2002;

Visto lo Statuto Comunale;

Recepito il parere della Commissione Comunale per pubblici esercizi;

ORDINA

- *è revocata l'ordinanza n° 160 del 05/07/1996 e successive modifiche nonché deroghe ed integrazioni;*
- *l'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande è determinato nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 3 antimeridiane del giorno successivo;*
- *gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad effettuare un'apertura minima di 6 ore giornaliere, fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale obbligatorie o facoltative;*
- *le attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo stagionale, in connessione o no con attività di tipo ricettivo, ai sensi del Provvedimento Sindacale n° 5 del 07/03/2002, nel corso dell'anno solare devono esercitare l'attività per un periodo non inferiore a 60 giorni (due mesi) ed hanno la facoltà di poter protrarre l'apertura per un periodo non superiore a 210 giorni (7 mesi); tale periodo dovrà iniziare non prima di 15 giorni dalla Festività Pasquale e protrarsi non oltre i 210 giorni (7 mesi) successivi dal suddetto termine;*
- *le attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo stagionale, in deroga a quanto stabilito dal Provvedimento Sindacale n° 5/2002, che svolgono l'attività in modo esclusivo in zone diverse dalla zona 4 (arenile) e dal lungomare, che il Comune individua nell'area compresa tra il mare e la linea ferroviaria, possono:*

- a) *esercitare l'attività così come disposto nel punto precedente, ai sensi del Provvedimento Sindacale n° 5 del 07/03/2002 -*
- b) *esercitare l'attività per un periodo da scegliere durante l'anno solare non inferiore a 60 giorni (due mesi) fino ad un massimo di 180 giorni (sei mesi);*
- *il Comune si riserva la facoltà di modificare l'orario prescelto dagli esercenti per obbiettive esigenze del consumatore.*

➤ **FASCE DI APERTURA GIORNALIERA**

- 1) *Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/91, art. 5 comma 1:*
 - lett. a) Ristoranti, Trattorie, Tavole Calde, Pizzerie, Birrerie ed esercizi similari;*
 - lett. b) Bar, Caffè, Gelaterie, Pasticcerie ed esercizi similari;*

sono tenuti ad effettuare un'apertura compresa fra un minimo di 6 ore ed un massimo di 22 ore;
- 2) *Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/91, art. 5 comma 1 lett. c): possono effettuare l'apertura unicamente in connessione con lo svolgimento dell'attività alla quale sono annessi, coprendo in tutto o in parte la fascia oraria dell'esercizio di quest'ultima;*
- 3) *Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/91, art. 5 lett. d) sono tenuti ad osservare le seguenti aperture:*
 - a) se esercitati in forma esclusiva, valgono le disposizioni di cui al punto 1)*
 - b) se esercitati in connessione con attività commerciale o artigiana è data la facoltà di effettuare lo stesso orario di apertura dell'attività alla quale sono annessi, fermo restando l'obbligo di osservare per l'attività di somministrazione anche la chiusura infrasettimanale;*
- 4) *Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della Legge n° 287/91, non sono stabilite fasce orarie minime e massime di apertura per gli esercizi di cui all'art. 3, comma 6 e più precisamente, nei seguenti casi:*
 - a) attività svolte al domicilio del consumatore;*
 - b) attività annesse ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;*
 - c) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali;*
 - d) mense aziendali, spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno;*
 - e) attività esercitate in via diretta o indiretta da amministratori, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti;*
 - f) attività esercitate in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco;*
 - g) attività esercitate sui mezzi di trasporto;*
 - h) altre attività ad esse assimilabili.*

- 5) *in relazione alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 2 della Legge 287/91, l'esercente ha facoltà, rispetto agli orari prefissati:*
- a) *di posticipare l'apertura sino al limite massimo di 1 ora;*
 - b) *di anticipare la chiusura sino al limite massimo di 1 ora;*
- 6) *l'esercizio delle facoltà di cui al punto 5) è ammesso a condizione che esso non dia luogo ad un'apertura potenzialmente inferiore al limite minimo stabilito, pari a 6 ore;*

➤ CHIUSURA SETTIMANALE

- *L'Esercente è obbligato ad osservare nel corso della settimana una giornata di chiusura dell'esercizio, da stabilirsi, con le modalità stabilite dalla Legge 425/71, contestualmente alla fissazione, da parte dell'esercente, degli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio;*
- *I titolari di pubblici esercizi stagionali (ad eccezione dei pubblici esercizi, stabilimenti bagni, che insistono della zona 4, arenile) dovranno osservare la giornata di riposo settimanale, nel periodo di esercizio dell'attività al di fuori dei periodi di deroga di seguito specificati, secondo le modalità stabilite nel punto seguente;*
- *Il mancato rispetto della chiusura settimanale obbligatoria comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ed, in caso di recidività, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività.*

➤ FISSAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE ORARIO

- 1) *E' fatto obbligo, ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 5 lett. a), b), d), della Legge 287/91, di comunicare preventivamente al Comune, ai fini della vigilanza, la giornata di chiusura settimanale e l'orario giornaliero adottato ed inoltre, di renderlo noto al pubblico mediante apposito cartello chiaramente visibile dall'esterno.*

Tale cartello, che è direttamente predisposto dall'esercente e che non deve essere vidimato dal Comune, dovrà indicare:

- a) *l'orario giornaliero di apertura e chiusura dell'esercizio;*
 - b) *l'indicazione della giornata di chiusura settimanale, obbligatoria;*
- 2) *Nel caso in cui si intendano effettuare, con riferimento ai periodi estivo ed invernale, orari giornalieri diversificati, la preventiva comunicazione da effettuarsi in Comune può essere unica;*
- 3) *Qualora, in relazione a quanto previsto al punto 1), l'orario dell'attività di somministrazione coincida con quello di apertura dell'attività commerciale o artigianale, vale il cartello orario predisposto per queste ultime, fermo restando l'obbligo di comunicazione.*
- 4) *L'Esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero anno solare, l'orario può essere modificato con avviso al Comune ed esposizione, nel pubblico esercizio, del cartello degli orari con anticipo di almeno 20 giorni.*

➤ OBBLIGO DI OSSERVARE L'ORARIO PREFISSATO

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 lett. a), b), d), della Legge 287/91, di osservare la giornata di riposo settimanale e l'orario

prescelto, fatto salvo l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 8 comma 2 Legge 287/91 richiamate ai precedenti punti 5 e 6, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

➤ **DEROGHE**

- a) *Gli esercenti possono effettuare un'ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale immediatamente antecedente o successiva alla giornata di riposo settimanale obbligatoria, previa **comunicazione** al Sindaco, che si ritiene accettata qualora non intervenga*
- b) *diversa determinazione entro gg. 30 dall'invio della stessa; l'ulteriore mezza giornata di chiusura dovrà essere resa nota al pubblico mediante esposizione di un cartello o inserendo la modifica nello stesso cartello orario;*
- c) *per i Pubblici Esercizi di cui all'art. 5 comma 1 lett. a), b), d), è sospeso l'obbligo dell'osservanza dei turni di chiusura settimanale, nei seguenti periodi:*
- *nella settimana antecedente la Pasqua, (domenica delle Palme e lunedì dell'angelo compreso);*
 - *nel periodo dal giovedì grasso al martedì di carnevale;*
 - *nel periodo dal 7 dicembre al 7 gennaio dell'anno successivo;*
 - *nel periodo dal 15 giugno al 13 settembre;*
 - *per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - art. 5 comma 1 lett. a) e b) Legge 287/91 - che esercitano l'attività nella zona 4 (arenile) l'obbligo della chiusura infrasettimanale è sospesa per l'intero periodo di apertura dell'attività, (periodo così come individuato dal provvedimento sindacale n° 5/2002);*
- d) *per i Pubblici Esercizi di cui all'art. 5 comma 1 lett. a), b), d), è sospeso l'obbligo della giornata di chiusura settimanale, quando la stessa coincide con una delle seguenti ricorrenze o manifestazioni:*
- *festa di San Valentino;*
 - *festa della donna;*
 - *festa del papà;*
 - *festa della mamma;*
 - *nella giornata di martedì di Pasqua (festa di San Francesco da Paola);*
 - *nei giorni di svolgimento della Fiera di San Martino;*
 - *nella ricorrenza dei Defunti ;*
- *l'obbligo della chiusura settimanale può essere derogato in occasione delle feste patronali, nelle frazioni e nei rioni cittadini, limitatamente per gli esercizi pubblici che si trovano nella zona parrocchiale e frazionale in cui si svolge la festa;*
- *eventuali deroghe alla chiusura settimanale potranno essere effettuati in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone, con preavviso al Comune di almeno 3 giorni.*

➤ FUNZIONAMENTO APPARECCHI DA GIOCO E SONORO

Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi, è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video- giochi, biliardini, flipper, ecc.) e di quelli sonori (televisione, video, radio, Juke-Box, ecc.) a condizione che sia rispettato il Regolamento Comunale per sale giochi ed installazione di apparecchi da gioco, approvato con atto di C.C. n° 51, in data 05/ luglio 2002, ed a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, ed inoltre, nell'osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento eventualmente applicabili.

➤ SALE GIOCHI

- *Appartengono a questa categoria i pubblici esercizi in possesso della Licenza di cui agli artt. 86 del TULPS, così come modificato ed integrato dalla L. 23/12/2000, n° 388 e 110, così come modificato dalla L. 06/10/1995, n° 425, dalla L. 388/2000 citata e come modificato ed integrato dall'art. 22 della Legge 27/12/2002 n° 289 e dalla Circolare Ministeriale del 12 febbraio 2003, n° 1/COA/DG/2003;*
- *La normativa comunale di riferimento è il **Regolamento approvato con atto di C.C. n° 51 del 05/07/2002***
- *La fascia oraria di **apertura** delle Sale Giochi e delle sale da Biliardo è fissata nel seguente modo:*
 - *dalle ore 12.00 alle ore 24.00;*
 - *nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 10.00 alle ore 01.00;*

➤ DISCOTECHES, SALE DA BALLO, LOCALI NOTTURNI E SIMILI

- *Appartengono a questa categoria i pubblici esercizi in possesso della Licenza di cui all'art. 68 del TULPS, che spesso esercitano in subordine l'attività di somministrazione di alimenti e bevande rilasciata ai sensi dell'art. 5 Comma 1 lett. c) della Legge 287/91;*

*La fascia oraria di **apertura invernale ed estiva** è la seguente:*

- *dalle ore 16.00 alle ore 03.00 del giorno successivo;*

Le attività di trattenimenti musicali e danzanti, di cui all'art. 68 e 69 del TULPS, effettuate da pubblici esercizi all'aperto, possono essere svolte sino alle ore 01,00.

➤ STABILIMENTI BALNEARI

Pubblici esercizi titolari di Licenza di cui all'art. 86, così come modificato dalla L. 23/12/2000, n° 388, del TULPS;

Gli esercizi pubblici di Stabilimenti bagni, in possesso anche di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, rilasciate ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) e b) della Legge 287/91 ,

- a) *sono tenuti ad effettuare un'apertura compresa fra un minimo di 6 ore ed un massimo di 22 ore,*
- b) *possono derogare all'obbligo della chiusura infrasettimanale nell'intero periodo di apertura dell'attività, (periodo così come individuato dal Provv.*

Sindacale n° 5/2002);

- *sono tenuti a rispettare tutte le modalità, le formalità e le procedure, riportate nel presente atto, di un esercizio di Tip. a) o b) che eserciti in modo esclusivo;*

➤ **ALBERGHI – RESIDENCE ED ATTIVITA' RICETTIVE IN GENERE**

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della Legge n° 287/91, non sono stabilite fasce orarie minime e massime di apertura per gli esercizi di cui all'art. 3, comma 6 e più precisamente : “negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle persone alloggiate”;

Le attività ricettive, in possesso anche di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, rilasciate ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) e b) della Legge 287/91 , sono tenuti ad effettuare un'apertura compresa fra un minimo di 6 ore ed un massimo di 22 ore, rispettando tutte le modalità, le formalità e le procedure, riportate nel presente atto, di un esercizio di Tip. a) o b) che eserciti in modo esclusivo;

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 29 marzo 2001, n° 135, “nel caso di chiusura dell'Esercizio Ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Sindaco”

➤ **ATTIVITA' ARTIGIANALI**

Gli esercenti di attività artigianali di rosticceria e pasticceria non muniti di autorizzazione di somministrazione, gli esercenti di attività artigianali di produzione di gastronomia, gelateria, pasta fresca, pizza al taglio, ecc., possono scegliere l'orario più idoneo in rapporto all'attività svolta, entro i limiti previsti per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (sono tenuti ad effettuare un'apertura compresa fra un minimo di 6 ore ed un massimo di 22 ore).

➤ **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Entro un anno dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli esercenti dovranno provvedere ad adeguare gli orari ed i cartelli orari alle disposizioni del presente atto.

➤ **SANZIONI**

Le violazioni alla presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi dell'art. 10, della Legge 287/91 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge n. 425/71 nonché ai sensi delle altre norme di legge e di regolamento in quanto applicabili;

E fatto obbligo alla Polizia Municipale di fare osservare la presente ordinanza.

➤ **DISPOSIZIONI FINALI**

Qualora si determini uno stato di grave carenza di servizio all'utenza, il Sindaco, sentite le associazioni di categoria di cui all'art. 8 comma 1 della Legge 287/91 e avvalendosi di quanto dettato

dall'art. 50 comma 7 del Decr. Leg.vo 267/2000, può stabilire, anche per singole zone del territorio comunale ed in relazione a specifiche tipologie di esercizio, oltre alle fasce orarie minime e massime di apertura, fasce obbligatorie di apertura;

E' fatta salva la fissazione di programmi di apertura per turno prevista all'art. 8, comma 5, della Legge 287/91, che viene demandata ad apposito provvedimento a parte;

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia;

Al fine di consentire la massima diffusione, la presente Ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio per gg. 30 consecutivi, ed entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione.

Viene inoltre trasmessa:

- Al Comando Polizia Municipale, Sede;*
- Al Comando Carabinieri di Grottammare;*
- Al Commissariato di San Benedetto del Tronto;*
- Alle Associazioni di categoria;*

La Forza pubblica è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

***Il Sindaco
F.to: Massimo Rossi***